

Abstract. *Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 132 cod. cons.), restando perciò lo stesso responsabile in caso di difetto di conformità e dovendo, in tale ipotesi, provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, salva la possibilità di agire in regresso verso il produttore o il precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA

in composizione monocratica in persona del giudice dr. ssa C.C. pronuncia

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. (...) del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 promossa da:

S.D., c.f. (...), elettivamente domiciliato in (...), Via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv. F.D., che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

nei confronti di

B.M.A. s.r.l., p.i. (...) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (...), via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv. C.F., che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

D.M.H. s.p.a, p.i. (...), con sede in (...), via (...), n. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (...), in via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv. M.S., rappresentata e difesa dagli avv.ti S.S. e M.S., per procura in calce all'atto di citazione notificato;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

O. s.p.a., p.i. (...), con sede in (...), via (...), n. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (...), via(...), n(...), presso lo studio dell'Avv. D.D., rappresentata e difesa dagli avv.ti M.B e D.D, per procura in calce alla comparsa di costituzione;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

D.E. s.r.l., p.i. (...), con sede in (...), via (...), n. (...), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (...), via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv. P.C., rappresentata e difesa dall' avv. I.M. per procura in calce all'originale della comparsa di risposta;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Conclusioni delle parti:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2015.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

S.D., con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la B. M.A. s.r.l., esponendo:

- 1) di avere acquistato dalla convenuta, in data 4.6.2005, un motociclo nuovo, marca D., targato (...), al prezzo di € 21.000,00;
- 2) che il mezzo, subito dopo l'acquisto, manifestava plurimi vizi, tanto che l'attore era costretto a rivolgersi alla B.M. per molteplici interventi di riparazione;
- 3) che, nonostante detti interventi, in data 15.4.2007, si verificava il cedimento della catena di trasmissione ("strappo"), che provocava al motore danni così gravi da rendere inservibile il mezzo;
- 4) che, con missiva del 19.5.2007, l'attore denunciava alla venditrice e alla D. i difetti, ma entrambe rifiutavano ogni tentativo di bonario componimento, onde lo S. decideva di proporre un ricorso per accertamento tecnico preventivo, dal quale risultava che la rottura della catena di trasmissione della moto era da attribuire al cedimento strutturale della stessa per difetto di costruzione.

Fatte tali premesse, l'attore ha chiesto dichiararsi la responsabilità contrattuale della società convenuta, con condanna alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni subiti, oltre, agli interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.

La società B.M. s.r.l., si è costituita eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, in favore del Tribunale di Arezzo; ha dedotto, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore e la responsabilità *ex art. 1227 c.c.*, dello S., per non essersi attenuto al piano di manutenzione del motociclo previsto dalla garanzia D.; la convenuta, infine, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della D.M. s.p.a, per essere da essa garantita dalle pretese risarcitorie avanzate dall'attore.

Si è costituita la D.M.H. S.p.a., la quale ha dedotto l'inconsistenza delle doglianze avanzate dallo S., sul presupposto che la rottura della catena di trasmissione doveva essere imputata ad affaticamento dovuto ad omessa manutenzione e non a difetto di fabbricazione; ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la O. s.r.l. (ovvero la società che ha fornito alla D. il pezzo che l'attore asserisce essere difettoso), per essere da essa manlevata in caso di condanna.

Si è costituita la O. s.r.l. la quale eccepito di essere mera fornitrice di prodotti fabbricati dalla società giapponese D.E. s.r.l. onde ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di detta società. Ha affermato, comunque, di non aver ricevuto alcuna denuncia di vizi prima della notifica dell'atto di chiamata in causa ed ha eccepito, quindi, la decadenza dalla garanzia.

Si è costituita la D.E s.r.l, la quale ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia, essendo venuta a conoscenza della denuncia dei vizi solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo. Ha inoltre contestato nel merito la fondatezza delle domande contro di essa proposte.

Espletata l'istruttoria e ritenuta superflua la richiesta CTU, all'udienza del 17.12.2015, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente si osserva come l'eccezione di incompetenza per territorio sia destituita di fondamento, posto che deve essere affermata la competenza del foro del consumatore. Non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione dell'acquirente e del concessionario/venditore rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati.

È dunque, certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lg. n. 206 del 2005). Detta previsione, portata e sviluppato di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale. Per escludere la competenza del "foro del consumatore" si imporrebbe al professionista convenuto l'onere della

prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio “significativo” delle reciproche posizioni contrattuali, secondo la direttiva posta dall’art. 33 nel suo comma 1, in assenza dell’assolvimento di detto onere processuale, come nel caso di specie, l’eventuale indicazione contrattuale di una competenza corrispondente a quella (*forum destinatae solutionis*, sede imprenditoriale etc.) che sarebbe individuabile in base ai criteri generali (artt.18, 19, 20 c.p.c.) non vale a salvaguardare la validità della clausola, nonostante la generale previsione della validità (non vessatorietà) di clausole “che riproducono disposizioni di legge” (art. 34, comma 3, del d.lg. n. 206), perché lo impedisce la funzione della normativa, che è quella di apprestare una speciale tutela per il consumatore (Cass. n. 16336 del 2004 cit, con riferimento all’art. 1469 *bis* c.c. e Cass. n. 6802 del 2010, quanto alla disciplina ora proposto dagli artt. 33-34 del d.lg. n. 206/2005).

Ad abundantiam, si osserva come l’eccezione di incompetenza per territorio, nella specie, andrebbe comunque considerata come non proposta, in quanto la convenuta non ha assolto all’onere di sollevare l’eccezione con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai medesimi quale sia il giudice che ritiene competente (Cfr. Cass. Civ. 5.5.03 n. 6849, 23.8.02 n. 12465, conformi 9.6.03 n. 9192, 29.1.02 n. 1177, 6.04.00 n. 4264).

Ciò premesso, si osserva che dalle allegazioni non contestate di parte possono riscontrarsi le condizioni sia oggettive (vendita di beni di consumo, tali potendosi intendere le motociclette, come nella specie) sia soggettive (attore e convenuta hanno assunto nella vicenda contrattuale, inequivocamente, le vesti, rispettivamente, di consumatore e persona giuridica privata nell’esercizio di attività imprenditoriale) per qualificare il contratto de quo come vendita di beni di consumo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1519 *bis* e seguenti c.c., applicabili *ratione temporis* (la vendita è stata conclusa nel giugno 2005), sostituiti dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo.

L’art. 1519 c.c., su cui l’attore basa la sua domanda, offre al consumatore, che ritenga di aver acquistato un bene affetto da difetti di conformità, la scelta tra tre rimedi possibili: il ripristino della conformità mediante riparazioni e sostituzioni, la riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.

Si tratta di una tutela rafforzata a vantaggio del consumatore, in quanto “parte debole” nella tipologia di contratti in questione, cui non sottendono le stesse regole disciplinanti le ordinarie azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 ss. ce.) e di risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. c.c.), salva ovviamente l’integrazione della disciplina speciale con le norme comuni per quanto dalla prima non previsto.

Al comma 7 dell’art. 1519 *quater* c.c., il legislatore individua le situazioni ricorrendo le quali il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, senza che sia necessaria la loro coesistenza.

Con riferimento al caso di specie, rileva in particolare l’ipotesi di cui alla lettera b) del citato art. 1519 *quater* comma 7, ossia la circostanza che il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione della catena di trasmissione richiesta dal compratore “entro il termine congruo di cui al comma sesto” (*rectius* comma 5).

Dalla documentazione agli atti emergono elementi rilevanti ai fini della configurabilità dell’ipotesi normativa suddetta.

Innanzitutto l’attore ha provveduto a denunciare tempestivamente i difetti di conformità del bene consegnatogli.

L’art. 1519 *sexies* del c.c. (ora art. 132 Codice del Consumo), statuisce:

1. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519 *quater* c.c., se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

[...]

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Al riguardo, sulla base della documentazione in atti, emerge in maniera inequivocabile che la denuncia dei gravi difetti è intervenuta entro il termine di decadenza prescritto dalla legge, in quanto tale termine decorre dal giorno in cui l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale.

Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in corso di causa, il cedimento della catena di trasmissione si è verificato in data 15.4.2007. Il teste A.B.M., infatti, ha riferito che, in data 15.4.2007, si trovava in compagnia dello S.; i due ragazzi, ciascuno a bordo della propria moto, intendevano recarsi a Colfiorito; il mezzo dell'attore, all'altezza di Foligno, arrestava la propria marcia a causa della fuoriuscita della catena di trasmissione (cfr. verbale udienza del 5.12.2013).

Dalla documentazione agli atti emerge, altresì, che S.D., con missiva del 19.5.2007 (recapitata alla convenuta in data 21.5.2007), ha denunciato alla venditrice l'esistenza del vizio riscontrato nel motociclo.

Dopo il sinistro del 15.4.2007, peraltro, l'attore ha acquisito sicura scienza dei vizi riscontrati e delle cause dei medesimi (ossia, non solo della loro natura ed estensione, ma anche, e soprattutto, del loro collegamento causale con l'attività del venditore) soltanto con l'accertamento tecnico preventivo effettuato dal Geom. A.B. nell'aprile 2008. *Nulla quaestio*, dunque, quanto alla tempestività della denuncia dei vizi e dell'azione proposta, tenuto conto che la missiva del maggio 2007 rappresenta atto interruttivo della prescrizione ed è stata inviata al destinatario dopo 23 mesi dall'acquisto della D. L'azione giudiziaria, dunque, proposta con il deposito del ricorso *ex art. 696 c.p.c.*, è stata azionata a cinque mesi di distanza dalla messa in mora, essendo stato, il ricorso, depositato in data 17.10.2007.

Ciò premesso, la decisione nel merito può essere effettuata sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile nel corso del procedimento *ex art. 696 c.p.c.*, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha spiegato il perito che "la catena di trasmissione della moto e gli altri organi interessati al funzionamento della stessa non presentano segni di usura o difetti riconducibili ad una cattiva manutenzione degli stessi. È stato infatti rilevato che la catena di trasmissione, la corona e il pignone della moto risultano privi di segni di abrasioni o corrosione dovuti a scarsa lubrificazione. In base a quanto sopra espresso, si ritiene che la rottura della catena di trasmissione della moto sia da attribuire a cedimento strutturale della stessa per difetto di costruzione".

Le risultanze della ctu smentiscono la fondatezza delle doglianze della convenuta, nella parte in cui paventa un concorso di responsabilità dello S. *ex art 1227 c.c.*, per non avere, lo stesso, provveduto a rispettare il piano di manutenzione previsto dalla garanzia convenzionale.

Il perito ha radicalmente escluso che il cedimento della catena di trasmissione sia dipeso da fatto imputabile a cattiva manutenzione del mezzo, avendo, invece, ricondotto il difetto in un esplicito vizio costruttivo. L'istruttoria, del resto, non ha dimostrato che lo S. abbia omesso la manutenzione del mezzo: la missiva inviata all'attore dalla D. in data 5.6.2007 non è sufficiente a provare il suo

inadempimento ed anche le risultanze delle prove orali nulla hanno consentito di accertare in tal senso.

Discende, pertanto, la responsabilità del venditore in ordine al sopra evidenziato difetto di conformità.

Va infatti dichiarata l'infondatezza dell'eccezione della convenuta mirante ad escludere la propria responsabilità per i difetti in questione, essendo gli stessi imputabili al produttore del bene venduto. Di contro, deve osservarsi che secondo la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 *bis* e ss. c.c. (oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005), il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519 *ter* c.c.), restando perciò lo stesso responsabile in caso di difetto di conformità e dovendo, in tale ipotesi, provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene (art. 1519 *quater* c.c.), salva la possibilità di agire in regresso verso il produttore o il precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario, a norma dell'art. 1519 *quinquies* c.c. (in tal senso, Trib. Novara, sent. n. 648/2011).

Nella specie, parte attrice ha optato per il rimedio della riduzione del prezzo, il quale può essere chiesto dal consumatore ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

È del tutto evidente come, nella specie, nessuna riparazione della catena di trasmissione del mezzo è stata effettuata dalla venditrice e ciò ha determinato nell'attore un grave disagio, posto che lo ha costretto a privarsi del mezzo durante il periodo necessario alle riparazioni.

Per tali ragioni, ritiene il Tribunale che la domanda sia certamente fondata con conseguente diritto dell'attore di ottenere la riduzione del prezzo di vendita. La determinazione della riduzione deve corrispondere alla differenza di valore determinata dal vizio, rispetto al prezzo contrattuale, che il CTU ha quantificato in € 5.538,99 (iva compresa). La convenuta va pertanto condannata a restituire all'acquirente tale somma, oltre interessi sulla somma rivalutata dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Ancora, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte con riferimento specifico agli incidenti stradali ma con argomentazioni utilizzabili in ogni ipotesi di inutilizzabilità forzata del mezzo per causa altrui, è ben possibile procedere in questa sede ad una liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico subito dall'autovettura "anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato" in quanto tale mezzo, anche durante la sosta forzata, "è fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore" (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, 4.10.2013 n. 22687).

Non essendo contestato che il motociclo acquistato dall'attore sia rimasto fermo per oltre un anno a seguito del guasto verificatosi in data 15.4.2007, si ritiene opportuno liquidare a tal fine, in via puramente equitativa anche per effetto della conseguente svalutazione del mezzo, la complessiva somma di € 1.200,00.

Anche nelle citate ipotesi sono dovuti gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data di messa in mora, potendosi applicare solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito il principio secondo il quale gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato in quanto, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora (cosiddetta "*mora ex re*") dal giorno della consumazione dell'illecito.

Passando alla posizione della società D. s.p.a, va chiarito che il S.D. non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della terza chiamata in causa D.M. e deve escludersi l'estensione automatica della domanda proposta nei confronti della sola B.M.A.

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorché la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo si individui come unico obbligato nei confronti dell'attore, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore.

Il suddetto principio, invece, non opera allorché il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "*causa petendi*" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria (Cass. n.12317/2011; Cass. n. 25559/2008).

Può a questo punto esaminarsi la domanda di "manleva" proposta da B.M.A. s.r.l. nei confronti di D.M.H. s.p.a, la quale è prospettabile ai sensi dell'art. 1519 *quinquies* c.c. (ora art. 131 d.lg. n. 206/2005), nonostante la mancata qualificazione giuridica effettuata dalla convenuta che, con l'atto di chiamata in causa del terzo, si è limitata a citare in "manleva" il proprio venditore.

Con tale domanda la convenuta intende riversare sul proprio pregiudizievole subito a seguito, per l'appunto, di un inadempimento contrattuale imputabile a quest'ultimo.

A parere del Tribunale, tuttavia, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da B.M. verso la D., in relazione a quanto previsto dall'art. 1519 *quinquies* c.c. (ora art. 131 del Codice del Consumo), che attribuisce al venditore che sia stato condannato per vizi di produzione del bene, ossia imputabili ad un precedente anello della catena distributiva, di agire in regresso nei confronti del suo fornitore, o direttamente nei confronti del produttore.

I requisiti affinché il venditore possa agire in regresso nei confronti del soggetto a cui sia imputabile il difetto di conformità derivante da difetto di produzione sono:

- a) che il difetto sia, appunto, riconducibile alla condotta di tale terzo soggetto;
- b) secondo parte della dottrina, che il difetto non fosse conosciuto o riconoscibile dal venditore al momento della vendita (in caso contrario, egli si assumerebbe il rischio delle rimostranze del consumatore);
- c) che il venditore abbia concretamente ottemperato ai rimedi esperiti, anche in via stragiudiziale, dal consumatore, quindi che abbia provveduto alla riparazione del bene difettoso o alla sua sostituzione, oppure alla restituzione parziale o totale del prezzo al consumatore (art. 131, comma secondo).

La previsione del 2° comma dell'art. 1519 *quinquies* c.c. implica che il venditore possa agire in regresso contro un precedente anello della catena distributiva soltanto ad avvenuta esecuzione della prestazione in favore del consumatore, vale a dire dopo la sostituzione o la riparazione del bene, oppure dopo il pagamento della somma dovuta a titolo di riduzione del prezzo o in seguito alla risoluzione del contratto.

Verificando i principi indicati con riguardo alla vicenda in esame occorre evidenziare che il presupposto di cui alla lett. sub c) non sussiste, posto che la B.M.A. s.r.l non ha mai provveduto alla riparazione e/o sostituzione della catena di trasmissione del motociclo, né ha intrattenuto trattative in tale senso con l'acquirente, rimborsando integralmente o parzialmente il prezzo.

Ne consegue che la domanda di manleva deve essere rigettata.

Il rigetto di tale domanda consente di ritenere assorbite le ulteriori domande verso i terzi chiamati in causa O. s.p.a. e D.E. s.r.l.

Venendo, infine, alla ripartizione delle spese di lite, ritiene l'organo giudicante che l'accoglimento della domanda attorea giustifichi la condanna della convenuta B.M.A. s.r.l alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da S.D. il cui ammontare si liquida come da dispositivo.

Quanto alle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, anch'esse vanno poste a carico della convenuta; verso la D.M.H. s.p.a. in ossequio al principio della soccombenza; verso i restanti terzi chiamati perché dette spese non possono porsi a carico delle parti che li hanno citati posto che l'iniziativa dei chiamanti non può definirsi palesemente arbitraria.

Anche le spese relative all'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico della B.M.A. s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna B.M.A. s.r.l, in persona del legale p.t, a restituire all'attore la somma di € 5.538,99 (iva compresa), oltre interessi sulla somma rivalutata dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché la somma di € 1.200,00, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di messa in mora sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta a rifondere a S.D., D.M.H. s.p.a, O. s.p.a e D.E. s.r.l le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre agli oneri di legge;
- pone a carico della parte convenuta le spese di ATP.

Perugia, 31.3.2016

Il Giudice